

COMUNICAZIONE DATI PER UNIONE CIVILE

**All'Ufficio dello Stato civile
del Comune di Levico Terme**

I/Le sottoscritti/e:

comunicano i dati per addivenire alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016 n. 76 innanzi a codesto Ufficio e a tal fine **dichiarano**, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della citata legge n. 76/2016 e dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. i.:

Cognome

Nome

1. di essere nato/a a

il

2. di essere residente a

, via/piazza

3. di essere di stato civile:

☐

celibe/nubile

☐

già coniugato/a o unito/a civilmente con

a

il

☐

vedovo/a di

deceduto/a a

il

4. di essere cittadino/a

5. codice fiscale n.

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1, comma 4 della L. n. 76/2016, impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Cognome

Nome

1. di essere nato/a a

il

2. di essere residente a

, via/piazza

3. di essere di stato civile:

☐

celibe/nubile

☐

già coniugato/a o unito/a civilmente con

a il

☐ vedovo/a di

deceduto/a a il

4. di essere cittadino/a

5. codice fiscale n.

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 1, comma 4 della L. n. 76/2016, impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

FACOLTATIVO

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L. n. 76/2016 di voler assumere il cognome comune:

inoltre, (cognome e nome della parte eventualmente interessata)

dichiara di voler ☐ anteporre/ ☐ posporre (barrare l'opzione prescelta) al cognome comune il proprio cognome.

Regime patrimoniale scelto dalle parti:

☐ comunione dei beni

☐ separazione dei beni

NB: ai sensi del comma 13 della L. 76/2016 <<il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni>>.

Data richiesta di celebrazione della costituzione dell'unione civile:

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all'ufficiale dello stato civile.

Luogo, data

Firme

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

CAUSE IMPEDITIVE PER LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE (LEGGE. N. 76/2016)

COMMA 4

<<Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l'interdizione, di una delle parti, per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti ex art. 87, 1° comma, del Codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento>>.

DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO

Art. 87 cod. civ.: PARENTELA, AFFINITA', ADOZIONE

<<Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione.

L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84>>.

COMMA 5

<<La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile>>.

Art. 65 cod. civ. - Nuovo matrimonio del coniuge.

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Art. 68 cod. civ. - Nullità del nuovo matrimonio.

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Art. 119 cod. civ. - Interdizione.

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Art. 120 cod. civ. - Incapacità di intendere o di volere.

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Art. 123 cod. civ. - Simulazione.

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Art. 125 cod. civ. - Azione del pubblico ministero.

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126 cod. civ. - Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127 cod. civ. - Intrasmisibilità dell'azione.

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Art. 128 cod. civ. - Matrimonio putativo.

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in mala fede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.

Art. 129 cod. civ. - Diritti dei coniugi in buona fede.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

Art. 129-bis cod. civ. - Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.

Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.

Egregio Signore/Gentile Signora

La si informa che:

- 1. I dati personali sono raccolti dal Servizio Servizi Demografici esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.*
- 2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.*
- 3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio.*
- 4. Non fornire i dati comporta l'inosservanza di obblighi di legge e/o impedire l'espletamento del servizio.*
- 5. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento amministrativo.*
- 6. I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Servizio Servizi Demografici.*
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del D.Lgs. 196/2003):
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
- 7. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Levico Terme per finalità statistiche.*

Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI LEVICO TERME – VIA G.MARCONI, 6

Responsabile del trattamento dei dati:

Dirigente del Servizio Servizi Demografici

Il Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario generale – Via G.Marconi, 6 (indicazione consultabile anche sul sito internet www.comune.levico-terme.it).

** Art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003:*

Informativa sul trattamento dei dati personali

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;*
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;*
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;*
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;*
- e) i diritti di cui all'articolo 7;*
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della*

rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.